



COMUNE DI VOLANO

Provincia di Trento

STATUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE NR. 37 DI DATA 25/11/2014 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE NR. 53 DI DATA 30/11/2015

IN VIGORE DAL 19 FEBBRAIO 2016

PREAMBOLO	4
TITOLO I - PRINCIPI.....	5
<i>Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2. Principi fondamentali.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3. Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici</i>	<i>5</i>
TITOLO II – PARTECIPAZIONE.....	6
<i>Art. 4. Nozione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5. Regolamento.....</i>	<i>7</i>
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	7
<i>Art. 6. Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....</i>	<i>7</i>
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	8
<i>Art. 7. Consultazione popolare.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8. Consulte Permanenti</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9. Consigli delle donne, dei giovani e degli anziani.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 Composizione dei Consigli delle donne, dei giovani e degli anziani.....</i>	<i>9</i>
CAPO III – REFERENDUM.....	9
<i>Art. 11. Norme generali.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12. Esclusioni</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13. Norme procedurali</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14. Referendum propositivo</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15. Referendum abrogativo</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16. Referendum confermativo statutario (ABROGATO)</i>	<i>11</i>
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	12
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	12
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	12
<i>Art. 17. Attribuzioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Art.18. Convocazione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 19. Consigliere incaricato</i>	<i>13</i>
<i>Art. 20. Il Presidente del Consiglio</i>	<i>13</i>
<i>Art. 21. Il Consigliere comunale</i>	<i>14</i>
<i>Art. 22. Gruppi consiliari</i>	<i>15</i>
<i>Art. 23. Conferenza dei Capigruppo</i>	<i>15</i>
<i>Art. 24. Prerogative dell'opposizione.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 25. Commissioni.....</i>	<i>16</i>
SEZIONE II - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	16

Art. 26. Norme generali.....	16
SEZIONE III - GIUNTA COMUNALE.....	17
Art. 27. Attribuzioni e funzionamento.....	17
Art. 28. Composizione	17
Art. 29. Mozione di sfiducia	18
SEZIONE IV - IL SINDACO.....	18
Art. 30. Attribuzioni.....	18
Art. 31. Consigliere delegato	19
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	19
Art. 32. Principi.....	19
Art. 33. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....	20
TITOLO V – GARANZIE	20
Art. 34. Opposizioni e ricorsi	20
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	21
Art. 35. Il Difensore civico	21
Art. 36. Incompatibilità e ineleggibilità	21
Art. 37. Attivazione dell'istituto.....	22
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	22
Art. 38. Principi.....	22
Art. 39. Organizzazione.....	23
Art. 40. Il Segretario comunale	23
Art. 41. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.....	24
Art. 42. Rappresentanza in giudizio	24
TITOLO VII - ATTIVITA'	24
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	24
Art. 43. Enunciazione dei principi generali.....	24
Art. 44. Convocazioni e comunicazioni	25
Art. 45. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....	25
Art. 46. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	25
CAPO II - PUBBLICITA'	25
Art. 47. Speciali forme di pubblicità.....	26
CAPO III – L' ATTIVITA' NORMATIVA	26
Art. 48. I Regolamenti	26
Art. 49. Le ordinanze.....	26
Art. 50. Sanzioni amministrative	27
CAPO IV - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	27

<i>Art. 51. Procedimento amministrativo</i>	27
<i>Art. 52. Istruttoria pubblica</i>	27
<i>Art. 53. Regolamento sul procedimento</i>	28
CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI	28
<i>Art. 54. Principi</i>	28
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA	28
<i>Art. 55. Linee programmatiche</i>	28
<i>Art. 56. Programmazione finanziaria – controllo</i>	29
<i>Art. 57. Gestione – controllo</i>	29
<i>Art. 58. La gestione del patrimonio</i>	30
<i>Art. 59. Servizio di tesoreria</i>	30
<i>Art. 60. Il revisore dei conti</i>	30
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	30
<i>Art. 61. Norme generali</i>	30
<i>Art. 62. Tariffe</i>	31
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	31
<i>Art. 63. Revisioni dello statuto</i>	31
<i>Art. 64. Norme transitorie</i>	32
<i>Art. 65. Disposizioni finali</i>	32

PREAMBOLO

Fedeli ad una tradizione ormai secolare le antiche comunità del Trentino gestivano il proprio territorio e regolavano la propria vita sociale, economica e politica attraverso delle precise norme statutarie.

Benché le testimonianze a riguardo siano molto diverse da un Comune all'altro, è probabile che le prime forme di statuto o carta di Regola comunitaria risalgano al XIII secolo.

A Volano la più antica forma di autoregolamentazione della comunità, fino ad oggi riscontrata, e costituita dalla Carta di Regola in diciotto capitoli, risale al 1474, periodo in cui Volano, con il distretto di Rovereto di cui faceva parte, era soggetto alla dominazione di Venezia.

Lo Statuto, come strumento di vita comunitaria, garante dei diritti e dei doveri dei cittadini, venne via via ampliandosi per rispondere alle trasformazioni sociali e culturali, continuando ad attingere al patrimonio del passato, alla ricchezza dei valori e delle tradizioni improntate alla solidarietà e alla collaborazione tra le Istituzioni locali. Vediamo infatti che nell'anno 1584 lo Statuto di Volano subisce un ampliamento tanto da comprendere ben 80 capitoli. In seguito ci saranno state ulteriori modifiche e riforme, ma fino ad oggi non sono state individuate.

Fin dal lontano passato quindi, dapprima la consuetudine, in seguito le norme che regolavano le famiglie di una comunità, erano improntate ad un ordinato e oculato uso del territorio e delle sue risorse per il bene comune.

Da tale impostazione originaria e dalla costante ridefinizione con l'evolversi dei tempi, ne conseguì una maturità civica che permise, puntando proprio sull'impegno reciproco di Istituzioni e cittadini, di riuscire a superare anche i momenti più dolorosi della nostra storia, causati da eventi bellici o da calamità naturali, e si rafforzò in tutti la volontà di rinascere sull'esempio dei padri.

L'autogoverno, ispirato a "buone regole" è sempre stato una difesa illuminata contro la tendenza storicamente manifestatasi più volte, di legislazione improntata al centralismo, ed è pure oggi garanzia di libertà individuali e collettive e permette una più ricca valorizzazione delle risorse umane ed ambientali.

Per questo, anche grazie alle indicazioni contenute nel testo originario del 1994 e da quanto emerso dal lavoro di aggiornamento del 2014, lo Statuto Comunale si pone quale strumento di raccordo tra un passato ricco di storia, cultura e autonomia, un presente nel quale convivono mutate esigenze tipiche di una società in continua evoluzione ed un futuro al quale si guarda con fiducia nella misura in cui lo si sappia progettare e lo si riesca a costruire.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla Comunità di Volano.
2. Confina con i territori dei Comuni Amministrativi di Rovereto, Pomarolo, Nomi, Calliano.
3. Capoluogo del Comune è Volano. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
4. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma, il gonfalone ed il sigillo contenenti la denominazione del Comune. Lo stemma del Comune rappresenta due alberi incrociati di nocciolo, fruttati al naturale, su campo azzurro, sormontati da una ed accostati da due stelle d'argento a sei punte. L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 2. Principi fondamentali

1. Il Comune di Volano è ente territoriale autonomo e democratico che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali e provinciali sulla finanza pubblica.
2. L'autogoverno della comunità è esercitato secondo i principi e nei limiti della costituzione e delle leggi, mediante gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente Statuto.

Art. 3. Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Promuove la cultura della pace.
3. Riconosce i valori e le tradizioni della comunità cristiana e opera nel rispetto delle diverse religioni e culture, riconoscendo ad esse pari dignità.
4. Valorizza la famiglia e gli anziani quali portatori di valori morali, storico-culturali; sostiene il diritto dei minori e dei giovani ad una crescita equilibrata, dal punto di vista intellettuale, morale, culturale, fisico e sociale, anche attraverso la collaborazione con le Scuole, le Istituzioni e le Organizzazioni esistenti in paese.

5. Favorisce il senso di appartenenza alla Comunità a quanti vivono a vario titolo nel territorio comunale.
6. Riconosce e garantisce i principi delle pari opportunità tra donne e uomini.
7. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
8. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali.
9. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione e imparzialità.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 4. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà, privilegia, riconosce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente ed assicurando, per quanto possibile, una sede per lo svolgimento dell'attività.
2. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici, di Enti, Cooperative, Associazioni e Istituzioni su particolari problemi.
3. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
4. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
5. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
6. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i

regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 5. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:
 - a) le modalità di costituzione e di funzionamento delle Consulte permanenti e del Consiglio delle donne, dei giovani e degli anziani;
 - b) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il

primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme, e può avvalersi anche delle tecnologie informatiche e telematiche. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

Art. 8. Consulte Permanenti

1. Al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale attraverso le forme associative, il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per il settore delle attività sociali e culturali, delle attività economiche, dello sport e del tempo libero.

Art. 9. Consigli delle donne, dei giovani e degli anziani.

1. Il Comune, al fine di garantire la formulazione di istanze a segmenti della popolazione portatori di esigenze potenzialmente differenziate, riconosce quali propri interlocutori istituzionali, i Consigli delle donne, dei giovani e degli anziani, aventi rispettivamente fra i propri fini:
 - a. la promozione del ruolo della donna nell'ambito della società per realizzare le pari opportunità tra i generi, la sensibilizzazione volta a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne, contribuendo allo sviluppo della loro identità e interventi per sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro;
 - b. la valorizzazione degli interessi dei giovani e la loro partecipazione alla vita politica comunale; assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte

- d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini; la realizzazione di progetti tesi alla promozione della cultura della legalità, alla valorizzazione dell'impegno sociale e del volontariato, alla prevenzione dalle dipendenze (alcool, droghe, gioco) e al corretto utilizzo degli strumenti dati dalle nuove tecnologie;
- c. la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune per valorizzarne le competenze, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni.
2. Le modalità di istituzione e funzionamento dei Consigli sono definite nel regolamento di partecipazione.

Art. 10 Composizione dei Consigli delle donne, dei giovani e degli anziani

1. Il Consiglio delle donne è composto dalle donne elette nel Consiglio comunale, dalle componenti la Giunta comunale e da ulteriori tre donne designate dai gruppi e dalle associazioni presenti nel Comune.
2. Il Consiglio dei giovani è composto da nove rappresentanti designati dalle associazioni giovanili presenti nel territorio. Almeno la metà dei componenti è scelta tra gli studenti.
3. Il Consiglio degli anziani è formato da sette componenti, di cui almeno quattro con più di sessantacinque anni di età.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 11. Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, abrogativo e confermativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative.
2. Il referendum può essere richiesto da un Comitato promotore composto da almeno 3 cittadini. Il referendum è indetto quando la proposta è sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 12. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 13. Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni,

da compiersi entro i successivi 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.
5. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 14. Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 15. Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 16. Referendum confermativo statutario

(ABROGATO)

- ~~1. La proposta di revisione dello Statuto di cui all'articolo 63, può essere sottoposta a referendum confermativo.~~
- ~~2. Il Consiglio comunale adotta la proposta di revisione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.~~
- ~~3. La proposta adottata è depositata in visione presso il Comune.~~
- ~~4. Il Sindaco dà avviso dell'adozione, del deposito e della facoltà di richiesta di referendum confermativo.~~
- ~~5. Qualora il referendum non sia proposto entro il termine di trenta giorni dal deposito di cui al comma~~

- ~~3, ovvero qualora non sia richiesto o lo stesso abbia avuto esito positivo, lo Statuto può essere approvato dal Consiglio comunale.~~
- ~~6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 comma 5, il referendum confermativo ha validità qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto.~~
- ~~7. In vista della votazione referendaria il Comune informa gli elettori con ogni mezzo ritenuto idoneo, illustrando i contenuti dello Statuto e le criticità che hanno dato luogo alla richiesta di referendum.~~

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Volano in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

- d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - e) esprime, altresì, obbligatoriamente, il proprio parere consultivo su opere pubbliche, operazioni immobiliari, concessioni, costituzione di diritti reali, di importo superiore ad euro 200.000,00;
 - f) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art.18. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, all'eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale e all'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio.

Art. 19. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 20. Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio nella prima seduta a maggioranza dei 2/3 dei

Consiglieri assegnati. In seconda convocazione può essere eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio comunale mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente, viene a sua volta sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.
3. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - h) promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
 - i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 21. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune.

Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute consecutive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 22. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità settimanale, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Art. 23. Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capo gruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

Art. 24. Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a. prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal

regolamento;

b. invitare il Sindaco per il tramite del Presidente del Consiglio a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

Art. 25. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

SEZIONE II - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 26. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati,

nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

SEZIONE III - GIUNTA COMUNALE

Art. 27. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta comunale, oltre alle competenze previste dall'art. 28 e in deroga all'art. 36 del D.P.Reg. del 1° febbraio 2005, n. 2/L, compie altresì tutti gli atti di natura tecnico-gestionale, compresi atti che impegnano il Comune verso l'esterno, e ha facoltà di delegare questi al Sindaco, a un assessore, al segretario comunale o a funzionari direttivi.
4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 28. Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 29. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE IV - IL SINDACO

Art. 30. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per esperienza maturata quale componente dell'organo esecutivo (Giunta comunale) del Comune di Volano in termini di numero di anni o frazioni di essi. A parità di condizioni, sarà considerata l'anzianità per età.

Art. 31. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 32. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
3. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
4. Le designazioni di cui al presente articolo devono garantire una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

Art. 33. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 34. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;

- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 35. Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 36. Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso

Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 37. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 38. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 39. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. L'organizzazione amministrativa si articola in unità elementari (servizi e uffici) per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
3. I responsabili di servizi e uffici collaborano al perseguimento e conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale con attività istruttoria, di analisi e di proposta; ad essi spetta l'organizzazione e il coordinamento del personale assegnato. Nell'ambito delle materie di propria competenza i responsabili dei servizi e degli uffici sono i responsabili dei relativi procedimenti.

Art. 40. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale, funzionario più elevato in grado del Comune, oltre alle specifiche competenze attribuite a tale figura dall'ordinamento del personale dei Comuni, si attiva:
 - a) con funzioni consultive in riferimento:
 - alla conformità dell'azione amministrativa alle disposizioni vigenti; alla stesura di pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo e rispettivamente di specifici pareri giuridici che gli possono essere, caso per caso, richiesti dagli organi deliberanti in ordine a problemi di interesse e di rilevanza comunale;
 - alla partecipazione, caso per caso, e su richiesta dell'amministrazione, a gruppi di studio e di ricerche e simili istituiti all'interno dell'amministrazione;
 - alla partecipazione, previa autorizzazione, a commissioni esterne ed a simili organismi;
 - b) in qualità di responsabile per lo svolgimento regolare dell'attività amministrativa in riferimento:
 - alla trasmissione, preferibilmente tramite posta elettronica, ai capigruppo consiliari delle deliberazioni della giunta comunale;
 - alla ricezione delle opposizioni alle deliberazioni degli organi comunali secondo le relative disposizioni regolamentari;

- alla ricezione delle dichiarazioni di dimissioni del sindaco e degli assessori nonché delle proposte di revoca e di sfiducia;
- c) in qualità di superiore gerarchico del personale comunale in riferimento:
- alla contestazione degli addebiti disciplinari presentando alla giunta comunale delle proposte in ordine ai relativi provvedimenti.

Art. 41. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 42. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 43. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato

salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 44. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, vengono effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 45. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 46. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II - PUBBLICITA'

Art. 47. Speciali forme di pubblicità

1. Il Segretario Comunale assicura che siano accessibili per la loro libera consultazione i seguenti atti:
 - a. Lo Statuto del Comune;
 - b. I Regolamenti del Comune;
 - c. Il Bilancio pluriennale;
 - d. Il Bilancio comunale e i documenti annessi;
 - e. I piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - f. Ogni altro atto generale e fondamentale, che in base alla delibera del Consiglio Comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;
 - g. L'elenco delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

CAPO III – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 48. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 49. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 50. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO IV - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 51. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 52. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 53. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 54. Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 55. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 56. Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione: fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 57. Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di

cui al presente articolo.

Art. 58. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 59. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 60. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio può/possono invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 61. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 62. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale

modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 64. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 32 c. 4 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla revisione dello Statuto effettuata nell'anno 2014.

Art. 65. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo di tutte le modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

4. Lo Statuto, non appena esecutivo, viene inviato in copia alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
5. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.